

Statuto

InfoCamere

Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni

Capitale Sociale € 17.670.000 i.v.

Registro Imprese Roma, REA RM 804877

Codice Fiscale e Partita Iva 02313821007

Codice LEI 815600EAD78C57FCE690

Indice

1 Statuto	4
1.1 Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	4
1.2 Capitale sociale e Soci della Società	5
1.3 Assemblea dei Soci.....	5
1.4 Consiglio di Amministrazione	7
1.5 Commissione Consultiva	9
1.6 Revisione legale dei conti.....	10
1.7 Collegio Sindacale	10
1.8 Bilancio	11
1.9 Recesso ed esclusione	11
1.10 Scioglimento della Società	12
1.11 Controversie.....	12

Statuto

1 Statuto

1.1 Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile in forma di Società per Azioni denominata "InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni" o in forma abbreviata "InfoCamere S.Consortile p.A."

Articolo 2

La Società Consortile ha sede in Roma e sedi secondarie in Padova e Milano.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della Società Consortile è stabilita al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta). Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

La Società Consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio.

La Società Consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre, provvedere a favore dei propri Soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema.

La Società può, inoltre, prestare ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società Consortile può altresì:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, escluso il fine di collocamento;
- richiedere, per conto e nell'interesse delle Camere di Commercio, finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale;
- operare, ai sensi delle disposizioni vigenti, come istituto di pagamento mediante costituzione di un patrimonio destinato, limitatamente alla prestazione dei servizi di cui al punto 3) dell'allegato alla direttiva comunitaria 2007/64/CE;
- realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

1.2 Capitale sociale e Soci della Società

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in 17.670.000 Euro (diciassettemilioniseicentosestantamila) rappresentato da 5.700.000 (cinquemilionisettecentomila) partecipazioni azionarie da 3,10 Euro (tre virgola dieci) ciascuna.

Articolo 6

Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni che sono offerte in opzione ai Soci in proporzione del numero di azioni possedute, eccettuata l'ipotesi di emissione di nuove azioni per l'ammissione di nuovi Soci di cui all'art. 8 e salvo il disposto dell'art. 2441, comma 4, Codice Civile.

La Società può esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei Soci morosi.

Articolo 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni.

Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.

Qualora nuovi soggetti di cui al primo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile possono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di poter acquistare una partecipazione azionaria.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce la partecipazione azionaria che il nuovo Socio potrà sottoscrivere comunicandolo agli attuali Soci e quindi convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo della partecipazione azionaria da offrire in sottoscrizione al nuovo Socio.

I trasferimenti e cessioni delle partecipazioni azionarie sono consentiti solo tra le Camere di Commercio e/o tra le loro Unioni ovvero tra le Unioni e le Camere di Commercio.

1.3 Assemblea dei Soci

Articolo 9

L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci consorziati.

All'assemblea ordinaria è demandata la determinazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo.

Parimente è demandata all'assemblea ordinaria l'approvazione dei contributi obbligatori da parte dei soci, l'acquisto, vendita e permuta di immobili e l'assunzione e vendita di partecipazioni in società.

Ciascun socio, qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi e i piani approvati dall'assemblea, può richiedere al Presidente del

Consiglio di Amministrazione che l'argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima assemblea utile.

Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 10

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la posta elettronica certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la lettera raccomandata.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fatto salvo il potere di ciascun partecipante ad opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio annuale da parte degli Amministratori non si rendesse possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate o collegate necessari per la corretta valutazione delle corrispondenti partecipazioni e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è comunque convocata quando sia richiesto ai sensi di legge.

Articolo 11

Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci consorziati devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Articolo 12

Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio consorziato nel rispetto del disposto dell'art. 2372 Codice Civile.

Ciascun Azionista o rappresentante intervenuto all'Assemblea non può essere portatore di un numero di deleghe superiore al massimo di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra gli Azionisti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci consorziati intervenuti.

L'Assemblea nomina gli Amministratori secondo le previsioni di cui all'art.15. Nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione e può inoltre nominare un Presidente onorario della Società. Quest'ultimo può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo pareri consultivi e rimane in carica fino al successivo rinnovo del Consiglio stesso.

L'Assemblea nomina inoltre la Commissione Consultiva di cui all'art.22.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentino almeno la metà più uno delle azioni e delibera con il voto favorevole che rappresenti più della metà del capitale sociale.

1.4 Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di venti membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, un quinto degli stessi sarà nominato su designazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Articolo 16

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea, e ne determina i poteri.

Il Consiglio può nominare, altresì, uno o più Vice Presidenti, a uno dei quali possono venire assegnate dal Consiglio particolari deleghe, nei limiti dell'art. 2381 c.c., e le funzioni di Vice Presidente vicario.

Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia. In questo ultimo caso fino alla prima Assemblea.

Il Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

Articolo 18

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove nell'ambito del territorio italiano, quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le convocazioni si fanno con telegrammi, fax, posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a dar prova della regolare ricezione, o lettere raccomandate a domicilio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono avere luogo con invito a mezzo telegramma o fax trasmessi almeno due giorni prima. Della convocazione viene nello stesso modo data notizia ai Sindaci.

Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio conferenza o audio-videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi a cinque riunioni consecutive del Consiglio.

Articolo 19

Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Possono essere ammessi altri dirigenti della Società.

Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al precedente art. 18, 1° comma, purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, fatto salvo il diritto di ciascun consigliere o sindaco di opporsi alla trattazione di singoli argomenti.

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 20

La gestione operativa dell'impresa è affidata al Consiglio di Amministrazione il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso

attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare il Consiglio provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri.

Articolo 21

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente vicario o, in mancanza, ad altro Vice Presidente.

1.5 Commissione Consultiva

Articolo 22

L'Assemblea nomina una Commissione Consultiva, di durata triennale, formata da non più di ventuno componenti, scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio, in modo da garantirne la più ampia rappresentanza dei diversi territori a livello nazionale.

I componenti della Commissione Consultiva restano in carica per un triennio e comunque decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio.

Della Commissione Consultiva, in aggiunta al numero dei componenti stabilito dall'Assemblea, fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio ed il Direttore Generale della Società Consortile.

La Commissione Consultiva è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile.

Nell'ipotesi cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente della Commissione, l'Assemblea dei soci provvederà a nominarne un sostituto nella prima convocazione utile.

Articolo 23

La Commissione Consultiva fornisce indicazioni sulle esigenze delle Camere di Commercio, proponendo la realizzazione di nuovi progetti e attività e valutando l'opportunità di ottimizzare le iniziative ed i servizi già in essere.

La Commissione, in particolare, esprime indirizzi sulle caratteristiche funzionali ed organizzative dei servizi informatici da approntare per conto delle Camere stesse.

La Commissione formula inoltre pareri sulle tematiche sottoposte dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione.

Le proposte, gli indirizzi ed i pareri espressi dalla Commissione non hanno carattere vincolante per l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

La Commissione consultiva può nominare al suo interno tre componenti che partecipano stabilmente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, allo scopo di assicurare il coordinamento della gestione aziendale con le proposte progettuali, gli indirizzi ed i pareri espressi dalla Commissione stessa.

La Commissione Consultiva si riunisce quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarla e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti.

La Commissione può avvalersi di un Comitato di supporto formato da non più di dieci componenti, scelti tra i Segretari Generali ed i funzionari delle Camere di Commercio, nonché tra esperti in materia economica, informatica e giuridica.

Il Comitato di supporto è presieduto dal Direttore Generale della Società Consortile ed avrà durata sino alla data di scadenza della Commissione stessa.

Il Comitato ha il compito di supportare la Commissione Consultiva in tutte le funzioni ad essa attribuite, esprimendo in particolare pareri tecnici in merito alle caratteristiche dei servizi informativi da approntare anche in funzione delle sopravvenute innovazioni tecnologiche.

1.6 Revisione legale dei conti

Articolo 24

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, per la durata di tre esercizi, con delibera dell'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

L'assemblea determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico che può revocare per giusta causa, sentito il Collegio sindacale.

Ciascun socio ha diritto di ottenere chiarimenti e delucidazioni sul bilancio di esercizio e sulla conformità dell'Amministrazione rispetto al presente statuto e alle determinazioni dell'assemblea, nonché sulla regolarità amministrativa della società.

I soci esercitano il diritto di cui al precedente comma a mezzo della società di revisione nominata dall'assemblea. A tal fine la società di revisione esaminerà tutta la documentazione necessaria affinché tale diritto possa essere utilmente esercitato, provvedendo, qualora necessario, alla redazione di apposite note informative. Il socio ha comunque diritto di ispezionare detta documentazione mediante semplice richiesta alla società di revisione.

1.7 Collegio Sindacale

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, anche nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Sindaci.

Essi sono rieleggibili.

Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la loro elezione, i requisiti, ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti.

Nell'ipotesi che il Collegio Sindacale sia composto da più di tre membri, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio è riservata la facoltà di nominare un membro del Collegio stesso.

1.8 Bilancio

Articolo 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione compila il bilancio secondo le norme commerciali e contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci ed alla società incaricata del controllo contabile con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea generale ordinaria e viene depositato presso la sede sociale in visione ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile.

Articolo 27

La Società Consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse pubblico della Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

Articolo 28

I soci sono tenuti a versare:

- contributi obbligatori, necessari all'esistenza ed al funzionamento della Società e per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima, approvati dall'assemblea di Soci;
- contributi per i servizi facoltativi forniti dalla Società Consortile su richiesta dei Soci stessi.

Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre le tariffe da applicare ai terzi che si collegano agli archivi informatizzati nazionali gestiti per conto delle Camere di Commercio.

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvato apposito Regolamento in cui sono definiti i criteri per la determinazione dei contributi obbligatori, i criteri per la definizione dei contributi per i servizi facoltativi, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti terzi.

1.9 Recesso ed esclusione

Articolo 29

In tutti i casi previsti dall'art. 2437, 1° comma, del codice civile ciascun Socio può recedere dalla Società secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2437 bis del codice civile.

Ciascun Socio avrà altresì facoltà di recedere dalla Società qualora si trovi in dissenso sulla misura dei contributi obbligatori, sulla determinazione degli indirizzi strategici e del piano annuale di attività oppure sulla gestione amministrativa della società.

Il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo alla comunicazione effettuata dal socio alla società.

Il rimborso delle azioni è determinato in base al successivo art. 31 del presente Statuto.

Articolo 30

In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi consortili di Statuto e di Regolamento, può disporsi l'esclusione del Socio. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando con la

maggioranza della metà del capitale, esclusa la quota del Socio consorziato nei cui confronti viene pronunciata.

L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze con il Socio.

Articolo 31

Le azioni della Società del Socio consorziato receduto o escluso sono ad esso rimborsate in proporzione del patrimonio netto contabile della Società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

1.10 Scioglimento della Società

Articolo 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea straordinaria, che ne determina i compensi, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

1.11 Controversie

Articolo 33

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, dovranno essere in primo luogo sottoposte ad un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista dal Regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma.

Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal Regolamento, alla conciliazione tra le parti, le controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio costituito da tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di Appello di Roma che dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non vi provveda entro il termine indicato, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale civile di Roma.

Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto ed a maggioranza, attenendosi alla normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà in Roma, presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese ed il lodo dovrà essere reso, salvo proroghe, entro centottanta giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La presente clausola compromissoria si applicherà alle controversie che insorgano tra amministratori, sindaci e liquidatori tra loro e/o con la Società. La clausola troverà applicazione dopo che gli amministratori, sindaci e liquidatori avranno accettato la rispettiva carica.

F.to Alessandro Barberis

F.to Alberto Vladimiro Capasso Notaro

8 maggio 2013